



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istanza prot. n. 10900 del 13/11/2017 presentata dalla società POWER GAME ITALIA SRL, tesa ad ottenere un contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai sensi dell'articolo 36 del D.M. 01/07/2014;

VISTA la nota ns. prot. n. 11184 del 21/11/2017 contenente preavviso di provvedimento negativo, inviata ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. , in quanto dalla documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza risulta che la società POWER GAME ITALIA SRL non è in possesso della licenza di esercizio, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., da almeno tre anni ai sensi degli articoli 35, comma 7, e 36, comma 1, del D.M. 01/07/2014;

VISTE le autorizzazioni temporanee per spettacoli viaggianti prot. n. 36059 del 17/11/2014 e prot. n. 5420 del 26/02/2015, rilasciate dal comune di Corciano (PG), ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. che non documentano lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno un triennio, necessario per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 35, comma 7 del D.M. 01/07/2014;

VISTA l'autorizzazione n. 6 del 19/05/2015 per sala giochi, rilasciata dal comune di Corciano (PG), ai sensi degli articoli 9, 10, 86 e 110 del T.U.L.P.S.;

VISTA l'autorizzazione n. 4666 del 27/07/2017, rilasciata dal comune di Foggia, per agibilità locale di trattenimento pubblico ai sensi degli articoli 80, 141 e seguenti del T.U.L.P.S.;

VISTA la certificazione rilasciata dal SUAP del comune di Termoli (CB) attestante che la società POWER GAME ITALIA SRL è in possesso della licenza n. 653 del 10/04/2014, per l'esercizio delle attività di noleggio e installazione di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;

VISTA l'autorizzazione n. 1967 del 27/10/2017 per l'esercizio dell'attività di noleggio e installazione di apparecchi per l'intrattenimento e lo spettacolo viaggiante rilasciata dal SUAP del comune di Termoli ai sensi degli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S.;

VISTA la certificazione prot. n. 57079 del 07/12/2017, rilasciata dal SUAP del comune di Termoli (CB), attestante che la società POWER GAME ITALIA SRL a partire dal 10/04/2014 svolge l'attività di noleggio e installazione di apparecchi per l'intrattenimento e lo spettacolo viaggiante;

VISTA la nota ns. prot. n. 67 del 03/01/2018 con la quale, al fine di reperire documentazione utile a comprovare il possesso della licenza d'esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., da almeno tre anni, e lo svolgimento a livello professionale dell'attività di spettacolo viaggiante per almeno un triennio, sono state chieste le copie conformi agli originali delle autorizzazioni n. 653 del 10/04/2014 e n. 549 del 04/04/2017, rilasciate dal SUAP del comune di Termoli (CB);

RILEVATO che l'oggetto delle suddette autorizzazioni è noleggio e installazione apparecchi intrattenimento e spettacolo viaggiante, ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. 773/31, attività non rientranti tra quelle ammissibili al contributo erogato da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che la società POWER GAME ITALIA SRL non ha documentato il possesso, da almeno tre anni, della licenza di esercizio di cui all'articolo 69 del TULPS, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del D.M. 01/07/2014;

./..

AD



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

CONSIDERATO che la società POWER GAME ITALIA SRL non ha documentato lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno un triennio, necessario per l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 35, comma 7, del D.M. 01/07/2014;

RITENUTO, pertanto, che le osservazioni presentate dall'istante il 09/01/2018 non sono tali da consentire l'ammissibilità della domanda di contributo;

RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 11184 del 21/11/2017 contenente preavviso di provvedimento negativo, inviata ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.,


RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'emanazione del provvedimento definitivo di non accoglimento dell'istanza di contributo di cui all'articolo 36 del D.M. 01/07/2014 protocollo n. 10900 del 13/11/2017 presentata dalla società POWER GAME ITALIA SRL;

DECRETA

l'istanza di contributo prot. n. 10900 del 13/11/2017 presentata dalla società POWER GAME ITALIA SRL, tesa ad ottenere un contributo per acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, di cui all'articolo 36 del D.M. 01/07/2014, non è accolta per i motivi espressi in premessa che vengono integralmente richiamati.

Roma, - 1 FEB. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Onofrio CUTAIA



1 dx